# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 1a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

### MERCOLEDÌ 20 APRILE 1966

(52<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

#### Presidenza del Presidente SCHIAVONE

#### INDICE

#### **DISEGNI DI LEGGE**

« Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato» (1180) (D'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENT	Е									Pa	g.	608	8,	612,	614
AIMONI															
BARTOLOM	ΕI,	re	ela	toi	re							60	8,	610,	613
Bertinelli, Ministro per la riforma della															
pubblica															613
CARUSO .															612
CRESPELLA	NI														614
Fabiani															610
ORLANDI															612
« Estensio	ne	a	i d	ipe	enc	len	ti	civ	ili	no	n	di	ru	10-	
lo delle A															
norme su	1 1	tra	tta	m	en	to	di	qι	ıie	sce	enz	za	e	di	

lo delle Am	ımınıstra	azione de	ello Stat	o delle	
norme sul	trattame	ento di c	quiescen	za e di	
previdenza	vigenti	per i	dipende	enti di	
ruolo » (125	5) (Rinv	io del s	eguito d	ella di-	
scussione):					
PRESIDENTE ATMONI				606, 607,	60

Presidente											60	6,	607,	608
AIMONI .														607
BATTAGLIA.														
BERTINELLI,	M	ini	sti	ro	ре	r	la	rit	for	m	a c	lei	lla.	
														608
pubblica An	nn	iin	ist •	ra •	zio	ne	•	•					607, 607,	608
pubblica Ar	nn	iin	ist •	ra •	zio	ne	•	•					607, 607,	608

« Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria » (1482) (D'iniziativa dei senatori Picardi ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE									Pag.		598	3,	600,	606
BATTAGLIA.					6	00,	6	01.	602	, (	603	,	604,	606
Bisori														601
CARUSO														606
CECCHERINI,	S	oti	tos	eg	ret	ario	9	di	Sta	it.	0	p	er	
l'interno .										(	601	,	604,	605
Снавор														
CRESPELLANI	r	e1a	to	re.									598.	605
GIANQUINTO														
										(	503	Ι,	604,	605

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Gray, Jodice, Molinari, Orlandi, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini, Turchi, Zagari e Zampieri.

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertine'li e il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picardi ed altri: « Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria (1482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picardi, Lepore, Battaglia, Palumbo, Schiavone, Zampieri, Orlandi, Caruso, Nenni Giuliana, Tupini, Giraudo, Bartolomei, Lessona, Gianquinto, Basile, Schiavetti, Maier, Nencioni, Bonafini e Franza: « Norme di modifi ca alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubbbca sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria ».

C R E S P E L L A N I , relatore. Non credo vi sia bisogno di illustrare nel merito il disegno di legge che la Commissione già conosce. Vorrei piuttosto richiamarmi, se così può dirsi, alla sua genesi. I colleghi certamente ricorderanno che nella seduta del 2 dicembre dello scorso anno, quando fu approvato il disegno di legge relativo all'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, venne proposto il seguente ordine del giorno, che recava la firma di tutte le parti politiche della Commissione:

« La 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, nell'approvare senza modificazioni gli articoli e le tabelle annesse al disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ritenata l'opportunità di adeguare la legge 27 febbraio 1963, n. 225, al sistema dell'avanzamento normalizzato.

mpegna il Governo a voler predisporre un provvedimento con il quale, a modifica della norma di cui all'articolo 73, agli uniciali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto del l'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963. n. 225, siano attribuiti anche in soprannumero, nei vari gradi, posti pari a un terzo delle vacanze previste in ogni grado dal disegno di legge n. 1337 (Atti Senato) a par tire dalla prima applicazione dello stesso e con le modalità dallo stesso previste, indipendentemente dal posto occupato in ruolo. e che siano abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente articolo o comunque con esso incompatibili ».

Con tale ordine del giorno, dunque, la Commissione dichiarava che era necessaria la presentazione di un provvedimento da parte del Governo; e poichè esso non venne presentato sollecitamente, è stato prevenuto dal disegno di legge in esame che reca le firme degli stessi presentatori dell'ordine del giorno, di cui ha tradotto il contenuto in formula normativa. Poichè il Governo ha successivamente presentato una serie di emendamenti, i quali altro non sono che una nuova formulazione del provvedimento, il metodo da seguire mi pare sia quello di esaminare se negli emendamenti sia recepito, o no, il testo del disegno di legge d'iniziativa parlamentare e, in definitiva, il contenuto dell'ordine del giorno votato il 2 dicembre scorso.

Il primo capoverso dell'articolo 1, nel testo governativo, suona: « Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225; continuano ad applicarsi, per l'avanzamento sino al grado di colonnello, le disposizioni contenute in detto articolo, computando, a partire dalla prima applicazione della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, anche le vacanze formate ai sensi dell'articolo 37 della legge stessa ». Il secondo capoverso così continua: « Gli ufficiali di cui al precedente comma, fino al grado di tenente colonnello incluso, sono valutati per l'avanzamen-

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

to, indipendentemente dal posto occupato in ruolo ».

Debbo ricordare che il richiamato articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, istituiva « in soprannumero, a partire dal 1º luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari a un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno e in numero comunque non inferiore a uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalità previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». Ferma restando, dunque. tale disposizione, il testo che stiamo esaminando estenderebbe al personale in questione anche i benefici dell'articolo 37 della legge n. 225 del 1963.

Il confronto con l'articolo 1 del provvedimento d'iniziativa parlamentare mi convince che la formulazione governativa recepisce interamente detto articolo, migliorandone altresì la forma; ritengo pertanto che in quanto esso non modifica minimamente il contenuto dell'ordine del giorno approvato il 2 dicembre dello scorso anno, possa essere senz'altro accolto.

L'articolo 1 prosegue con un capoverso del seguente tenore: « Sono parimenti valutati, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, ai fini del conferimento dei posti istituiti a norma dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, anche i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo predetto ».

Con tale disposizione si vuole estendere per una ragione di giustizia ai sottufficiali e ai militari di truppa i benefici previsti nel comma precedente per gli ufficiali. Forse essa potrebbe anche apparire superflua, perchè il Consiglio di Stato in un caso analogo ha già riconosciuto tale diritto; tuttavia il Governo ha giustamente osservato che il mancato richiamo nel provvedimento ai sottufficiali e ai militari di truppa, potrebbe apparire come una volontaria esclusione legislativa tendente ad annullare l'interpretazione data dallo stesso Consiglio di Stato.

Per tale ragione ritengo che anche tale capoverso possa essere accettato dalla Commissione.

L'ultimo capoverso (« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili ») era già previsto, con un'identica formulazione, nel testo d'iniziativa parlamentare.

Gli articoli 2 e 3 ampliano la materia introducendo nuovi elementi. Il Governo evidentemente, con questi emendamenti, ha voluto approfittare del richiamo alla legge fondamentale per risolvere qualche altro caso che era rimasto escluso e che avrebbe potuto costituire un pregiudizio, se non addirittura un'ingiustizia, per gli ufficiali medici. La questione non è molto semplice da spiegare; tuttavia si può dire in sostanza che se non si aumentano — come prevede appunto l'articolo 2 — a sei le promozioni al grado di maggiore e il numero dei capitani da valutare a 12, tali ufficiali ritarderebbero enormemente l'avanzamento. I dettagli potranno essere chiariti meglio dal rapresentante del Governo; per mio conto posso dire che si tratta di una questione di giustizia e anche di una ragione che interessa la pubblica amministrazione perchè questa deve avere in tutti i gradi il necessario contingente di ufficiali.

L'articolo 3, a sua volta, stabilisce che « Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in anni 57 ». Anche tale norma, quindi, risponde a un criterio di giustizia, giacchè uniforma l'anzianità per tale categoria a quella già esistente per gli ufficiali dei carabinieri.

La spesa prevista nel disegno di legge di iniziativa parlamentare era di lire 1.100.000 e per esso la Commissione finanze e tesoro aveva dato parere favorevole nei seguenti termini: « All'onere finanziario, di limitata entità, comportato dal provvedimento a carico del bilancio dello Stato, si farebbe fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1965. La Commissione ritiene, in primo luogo, necessario che il provvedimento decorra

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

dall'anno finanziario 1966. (E qui si dovrebbe apportare una modifica al provvedimento che prevede, invece, l'anno 1965). Subordina, inoltre, la sua non opposizione all'ulteriore corso del provvedimento all'adesione del Governo alla proposta riduzione di bilancio ».

Tale adesione, il Governo ha implicitamente dato per il fatto stesso che con gli emendamenti proposti l'onere relativo sale ad oltre 4 milioni. Anche per la maggiore spesa la 5<sup>a</sup> Commissione si è espressa favorevolmente: « La Commissione finanze e tesoro, esaminati gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 1482, per cui l'onere finanziario verrebbe ad elevarsi da lire 1 100.00 a lire 4.030.692, con riduzione sempre dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, al loro accoglimento ». Poichè, dunque, nel testo governativo si fa riferimento all'anno finanziario 1966, è stato superato anche il rilievo avanzato dalla quinta Commissione nel precedente parere.

Nel concludere, propongo ai colleghi la l'approvazione del disegno di legge nella formulazione presentata dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore che ha posto in evidenza i punti salienti di un problema tanto controverso. Abbiamo così elementi precisi sui quali, ove occorra, la Commissione potrà procedere agli opportuni approfondimenti.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario! Non v'è dubbio che il provvedimento di cui ci interessiamo trae la sua origine da un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla nostra Commissione e accettato in toto dal ministro Taviani in persona, da quello stesso Ministro cioè che in atto regge il Dicastero dell'interno. Egli, in relazione all'ordine del giorno letto poc'anzi dal relatore, senatore Crespellani, ebbe così a pronunciarsi: « Sul primo ordine del giorno illustrato dal senatore Lepore, posso senz'al-

tro dichiarare — non solo come Ministro dell'interno, ma a nome del Governo poichè ritengo non possano sorgere difficoltà da parte dei colleghi titolari di altri Dicasteri — che mi impegno a sostenere una proposta di legge nel senso indicato dall'ordine del giorno stesso. Tale proposta di legge, quindi, se presentata dagli onorevoli senatori, incontrerà immediatamente la nostra approvazione e potrà a mio avviso essere varata con la massima rapidità ».

Ha chiarito poc'anzi, il senatore Crespellani, che il testo del disegno di legge così come è stato completato dal Governo, altro non è che quanto si contiene, sia pure allo stato embrionale, nell'ordine del giorno che egli vi ha letto. Al riguardo debbo dire, però, che non è esattamente così: l'ordine del giorno, infatti aveva una visuale limitata entro precisi termini, essendo destinato a determinati settori di ufficiali della Pubblica Sicurezza. Il provvedimento odierno è certamente molto più vasto, nè si può dire che le sue maggiori dimensioni trovino una qualsiasi ragion d'essere nell'ordine del giorno approvato dalla nostra Commissione il 2 dicembre dello scorso anno. Ciò non toglie, diceva in altra seduta il senatore Bisorı, che in occasione di un disegno di legge che riguardi una certa materia, non si possano porre in essere degli addendi che la completino. Ed io sono dello stesso avviso, ma ritengo che qui occorre esaminare un po' tutta la situazione per vedere se in tale determinazione del Governo non vi sia una volontà negativa del Governo stesso per quanto riguarda altri disegni di legge attualmente relegati in sede referente.

A questo punto tengo però ad aprire una parentesi per una precisazione. Sia ben chiaro, illustri colleghi, che io non sono contrario all'approvazione del provvedimento emendato secondo le proposte del Governo, anche se sono convinto che quest'ultimo sia andato al di là di quanto era stato detto, e abbia voluto trattare altri settori della Pubblica Sicurezza ai quali non ci eravamo certamente interessati nel momento in cui proponevamo l'ordine del giorno accettato e fatto proprio dal Ministro.

52ª SEDUTA (20 aprile 1966)

Dicevo, dunque, che nelle maggiori dimensioni del disegno di legge non v'è certamente rispondenza al contenuto del già citato ordine del giorno. Direi anzi, onorevole presidente, che anche nell'articolo 1 si notano modifiche di un certo rilievo che non sono state poste nella dovuta evidenza dal relatore. Infatti, mentre nell'ordine del giorno così come era stato approvato il 2 dicembre scorso non vi erano limiti per le promozionı di questi ufficiali, nel provvedimento governativo - che pur prevede estensioni verso altre direzioni — è invece posto un limite: vi si dice, infatti, « sino al grado di colonnello » nel primo comma e « sino al grado di tenente colonnello » nel secondo.

L'articolo 2 non ha molta importanza perchè costituisce una modifica della tabella n, 1.

Per quanto concerne l'articolo 3, che stabilisce che il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in anni 57, vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se il Governo ha chiesto il parere del Ministero della difesa per l'elevamento di tale limite di età, maggiorazione di limite che serve certamente come « pezza » in talune direzioni che anche noi vorremmo conoscere, ma che il relatore non ci ha chiarito.

Dico questo perchè per quanto riguarda il disegno di legge n. 1498 mi risulta che il Governo, che aveva detto di voler venire incontro all'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla mostra Commissione, ha sollecitato dal Ministero della difesa una risposta contraria.

Per quanto riguarda gli ufficiali medici, — credo che essi abbiano ragione —, ma non v'è dubbio, signor Presidente, che se approveremo questo disegno di legge così come è stato ampliato dovremo cominciare a modificare il titolo del provvedimento stesso perchè, in relazione agli emendamenti aggiuntivi che si vogliono apportare da parte del Governo, essa non regge più. Nell'attuale titolo si legge: « Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie

della strada e portuaria ». Questi i limiti del disegno di legge così come da noi formulato. Invece le sue dimensioni alla luce degli emendamenti odierni sono ben diverse e il titolo quindi non si regge più, riguardando esso anche i sottufficiali e gli ufficiali medici.

B I S O R I. In che punto si parla dei medici?

BATTAGLIA. Se ne parla negli articoli 1 e 2.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. In riferimento alla tabella n. 1.

BATTAGLIA. Nel precedente testo, invece, essi non erano compresi.

Ed è con riferimento alle maggiori dimensioni dell'originario disegno di legge che desidero porre in luce un mio pensiero, che vorrei fosse privo di qualsiasi fondamento. Sembra a me, signor Presidente, che le dilatazioni del provvedimento in esame in conseguenza dei prospettati emendamenti aggiuntivi — che senz'altro rispondono a legittime rivendicazioni da parte di taluni ufficiali — mal si attaglino al disegno di legge così come era nato, mentre più congeniali questi stessi emendamenti sarebbero stati al disegno di legge n. 1498.

Ora, dal momento che il Ministero dell'interno ha proceduto e ha fatto procedere con una rapidità sbalorditiva (sbalorditiva per noi che siamo abituati, certe volte, ad attendere per molte settimane i pareri della 5ª Commissione), vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se il suo Dicastero è o non è favorevole al disegno di legge n. 1498, per il quale questa Commissione nella sua totalità di è battuta ed ha ottenuto da parte del Ministro una promessa di uomo, oltre che di governante, che il Ministero dell'interno non avrebbe sollevato difficoltà, a meno che non ne avesse sollevato il Ministero della difesa.

Su questo punto vorrei sentire una sua parola sincera e chiara, onorevole Sottosegretario, che mi possa persuadere che stiamo veramente percorrendo quella strada che

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

dovrà condurci alla soluzione di quei problemi, che riguardano la materia e che in passato insieme abbiamo agitato ed insieme avremmo voluto risolvere.

Ma pare a me che le cose siano cambiate e vorrei, quindi, sapere se si può ancora sperare per gli altri provvedimenti legislativi in corso, dal momento che il Governo ha ritenuto opportuno forzare la mano in questo disegno di legge al quale — ripeto — gli emendamenti che si vogliono apportare, non sono certamente congeniali.

J O D I C E. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, sono contrario al disegno di legge in esame per le ragioni che esporrò brevemente.

Ci troviamo di fronte a taluni ufficiali. ben individuati, che dovrebbero diventare i destinatari di questo disegno di legge; infatti, se riduciamo il provvedimento alla sua ampiezza originaria, cioè se lo sfrondiamo degli emendamenti presentati dal Governo, abbiamo un disegno di legge accanto al quale si possono mettere le fotografie dei destinatari: si tratta degli ufficiali delle milizie della strada e portuaria, i quali furono sospesi dal servizio perchè nel 1943, se non erro, fu sciolto il Corpo e che, successivamente, ebbero una ricostruzione di carriera veramente peregrina ed insolita nel nostro ordinamento in quanto tale ricostruzione di carriera fu fatta con una permanenza minima nel grado — un tenente passava al grado di capitano con quattro anni di permanenza a casa, così come quattro anni di permanenza a casa comportavano la promozione a maggiore -, accelerando la carriera stessa in un modo che non si è mai verificato per alcun ufficiale, anche per i più qualificati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Attualmente, pertanto, nel Corpo esiste una situazione paradossale di disparità fra ufficiali che dal 1943 hanno prestato ininterrotto servizio e sono ora capitani ed altri ufficiali, invece, che, per effetto di quella famosa legge che ha ricostruito in modo assurdo la loro carriera, sono tenenti colonnelli o colonnelli.

BATTAGLIA. Sono tenenti colonnelli.

JODICE. C'è anche qualche colonnello. Senza contare, poi, che alcuni di questi ufficiali, appena disciolto il Corpo al quale appartenevano, furono immediatamente assunti presso istituti di diritto pubblico, percependo stipendi lautissimi per tutti gli anni che sono restati fuori del Corpo di polizia.

Ci sarà, quindi, un numero di ufficiali che subirà la mortificazione e l'umiliazione che gli deriverà dall'approvazione di questo disegno di legge: tali ufficiali vedranno i loro pari grado mandati a casa col grado di maggiore generale, mentre essi saranno costretti, forse, ad andare a casa col grado di capitano.

Il problema, poi, diventerà ancora più grave quando si andrà ad esaminare la posizione di quegli ufficiali di Pubblica Sicurezza che sono stati presi dalle Forze armate. Nel 1948, infatti, necessitando un maggior numero di ufficiali di polizia, ne sono stati presi alcuni dall'Esercito. Questi sono rimasti nella polizia con il grado di provenienza, ma dopo qualche tempo è stata varata una legge in virtù della quale chi voleva restare nella Pubblica Sicurezza doveva ricominciare la carriera dall'inizio, per cui coloro che sono rimasti hanno dovuto ricominciare la propria carriera dal grado di sottotenente.

Appare evidente, quindi, che la confusione è enorme e che vi sono situazioni di squilibrio, di disparità, di discriminazione; anche se involontarie, comunque ci sono.

Pertanto, se si vuole consacrare in una disposizione di legge un'anomalia di questo genere, fatelo pure, ma io non me la sento, perchè questo disegno di legge creerebbe ancora una volta una situazione paradossale.

Del resto non credo che i senatori che sono di parere contrario al mio possano richiamarsi all'impegno del Governo. Voi ricorderete, infatti, qual è stato il clima nel quale il Governo, allora rappresentato dal ministro Taviani, ha accettato quell'impegno. Ci trovavamo di fronte ad un provvedimento che ritenevamo tutti necessario, ma per il quale era stata chiesta la rimessione all'Assemblea da parte di un gruppo di senatori, e fu proprio per tale motivo che il Governo

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

fu costretto ad accettare il noto ordine del giorno — questo va detto con estrema chiarezza —.

Mi appello alla sincerità e alla lealtà di tutti voi. È vero o non è vero che il Governo dovette accettare quell'impegno perchè, stante l'urgenza che fosse approvato il disegno di legge allora in discussione, si disse: « se non s'accetta l'ordine del giorno, sarà richiesta la rimessione del provvedimento in Aula? ».

### BATTAGLIA. Non è vero.

JODICE. Senatore Battaglia, lei può anche dire che non è esatto nella forma, ma io mi riferisco alla sostanza!

Cosa significa, dunque, tutto ciò? Significa che l'impegno assunto dal Governo non comportava assolutamente l'accettazione di un simile provvedimento. Il Governo si era impegnato puramente e semplicemente ad esaminare la situazione e a proporre un proprio disegno di legge.

Avrei ancora altri argomenti a sostegno della mia tesi, ma non ritengo opportuno, per un doveroso riguardo verso la nostra Commissione, addurli in questo momento. Sono assolutamente contrario all'approvazione del disegno di legge e, se il Governo insisterà sugli emendamenti proposti o si associerà al provvedimento in esame, ne chiederò per quel che mi riguarda la rimessione in Aula. A mio modo di vedere il provvedimento non deve essere approvato; in ogni caso, se proprio dovesse passare, è bene che ciò avvenga con la piena assunzione di responsabilità di tutta la Assemblea.

G I A N Q U I N T O . Avevamo apposto la nostra firma al disegno di legge n. 1482 nel convincimento che si trattasse di un provvedimento necessario per sanare squilibri verificatisi nello sviluppo di carriera di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Avevamo dato il nostro consenso all'ordine del giorno e al disegno di legge ad esso conseguente, per concorrere a riparare tali ingiustizie, cioè per creare un equilibrio. Quanto detto dal collega Jodice ci

avverte che, approvando il provvedimento accadrebbe esattamente il contrario, giacchè esso creerebbe ingiustizie e squilibrio in un Corpo che equilibrato non è. Soprattutto mi impressionano gli esempi citati dal senatore Jodice, secondo i quali veramente esisterebbero dei figli e dei figliastri.

BATTAGLIA. Il senatore Jodice non è bene informato!

J O D I C E . Io potrei anche portare qui e mostrare a tutti le lettere che mi sono pervenute da una cinquantina di ufficiali.

GIANQUINTO. A questo punto noi vogliamo vedere chiaro nel contenuto del disegno di legge ed esaminare la questione sino in fondo: se le cose stanno come le ha denunciate il senatore Jodice, noi ritireremmo la nostra firma e voteremmo contro il passaggio agli articoli, giacchè il nostro consenso partiva dalla premessa di una esigenza di giustizia. Chiedo, dunque, che la questione sia approfondita nel più esauriente dei modi.

BATTAGLIA. Sono veramente convinto che il collega Jodice non sia bene informato, giacchè se egli avesse più meditatamente esaminato la materia che forma oggetto del disegno di legge, si sarebbe convinto - come convinti siamo noi - che esso aderisce a legittime rivendicazioni di taluni ufficiali che finora sono stati dimenticati. Può anche darsi, onorevole Presidente, che vi siano altri ufficiali che attendono giustizia anche nei loro confronti, ma è pur vero, senatore Jodice, che più noi aderiremo a tali rivendicazioni, più facile ci sarà eliminare le « cimose » che ancora rimangono, soddisfacendo le legittime aspirazioni di tutto il Corpo. Non è giusto, però, dire - come ha fatto il collega - che il provvedimento riguarda in particolare Tizio, Caio, o Sempronio: riguarda ufficiali di un determinato settore che si trovano in certe condizioni!

JODICE. Sono tredici in tutto!

52ª SEDUTA (20 aprile 1966)

BATTAGLIA. Ella ricorderà che nella passata legislatura abbiamo licenziato un provedimento che riguardava tre colonnelli, ma aderiva ad una rivendicazione legittima con riferimento ad una situazione di fatto che si era creata: situazione che poteva riguardare tre persone come avrebbe potuto riguardarne tremila.

Ora, anche in questo caso, si tratta non di una situazione di natura personale, bensì di una situazione di fatto creatasi per un determinato settore e quindi non si può tener presente l'elemento numero.

Inoltre, volevo aggiungere, signor Presidente, che il senatore Jodice non è stato certamente molto aderente alla verità dei fatti quando ha affermato che il Governo ha dovuto subire un ricatto da parte della Commissione.

JODICE. Non ho usato questa parola.

BATTAGLIA. Ma era quello che voleva dire. Lei, senatore Jodice, ha detto che in un determinato momento noi abbiamo ricattato il Governo. È vero, invece, qualcosa di diverso: noi avevamo formulato degli emendamenti e non un ordine del giorno, emendamenti riconosciuti dal Governo idonei a migliorare il disegno di legge stesso; però ci fu fatto presente che, se avessimo insistito nella presentazione di essi, il provvedimento non sarebbe stato approvato entro il 31 dicembre 1965, data in cui si sarebbero maturate delle scadenze: perciò fummo — uso un eufemismo — pregati di formulare degli ordini del giorno per i singoli emendamenti, con la promessa che sarebbero stati senz'altro accettati. Per taluni di essi, anzi, il Governo disse che poteva anche farsi promotore di un disegno di legge.

Non è vero, quindi, che abbiamo ricattato il Governo, che del resto è difficile si faccia ricattare; semmai è più facile che succeda il contrario.

Concludendo, desidero ricordare che il Sottosegretario Amadei, quando presentò gli emendamenti aggiuntivi oggi in discussione ebbe a dire che se essi avessero potuto comunque ritardare l'approvazione del disegno di legge originario li avrebbe ritirati ed avrebbe fatto del tutto per far approvare il provvedimento nella sua stesura originaria, sulla quale eravamo tutti d'accordo.

Sono favorevole, quindi, all'approvazione del provvedimento, sia pure con gli emendamenti apportati dal Governo, ma in subordine, ove tali emendamenti dovessero ritardarne l'approvazione, chiedo che il Governo mantenga il proprio impegno di ritirarli, salvo ad inserirli, poi, negli altri disegni di legge che sono ancora in elaborazione.

GIANQUINTO. Prendo la parola quasi per un fatto personale, in quanto fra i firmatari di quell'ordine del giorno ci sono anch'io, e vorrei dire molto semplicemente al senatore Jodice che non mi è sembrato che esso costituisse un ricatto al Governo perchè, in tal caso, la mia firma non ci sarebbe stata.

Ricordo che era in discussione il provvedimento per i capitani e per quanto concerne gli emendamenti annunziati dai senatori Battaglia e Lepore il Governo non fece un'opposizione di merito, ma fece rilevare che approvare quegli emendamenti voleva dire rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati e poichè erano imminenti le vacanze natalizie si sarebbero verificate delle scadenze che avrebbero arrecato ulteriore danno allo sviluppo di carriera dei capitani.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Proprio ieri abbiamo promosso i primi cinquanta capitani in virtù di quella legge.

G I A N Q U I N T O . Il ministro Taviani espresse il suo consenso su quegli emendamenti senza alcuna riserva mentale, a mio parere.

Quindi, non è esatto, senatore Jodice, che il Governo abbia accettato l'ordine del giorno per ricatto, e questo lo affermo con la stessa forza con la quale mi sono associato poc'anzi alla sua richiesta, perchè, se le cose da lei denunciate rispondono a veri-

52ª SEDUTA (20 aprile 1966)

tà, il disegno di legge che porta anche la nostra firma va senz'altro respinto.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevoli senatori, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare che è scaturito — e gli atti parlamentari lo possono confermare — da un ordine del giorno votato da questa Commissione, che indicava, fra l'altro, parte della materia che è oggetto del provvedimento in esame.

Il mio Ministero, nell'esaminare il disegno di legge dei senatori Picardi, Lepore, Battaglia ed altri, ha ritenuto opportuno adeguarlo con più esattezza alla situazione reale e nel medesimo tempo approfittare di tale iniziativa parlamentare per includervi alcuni elementi di scarso rilievo, atti ad eliminare delle discrepanze di trattamento nei confronti di alcuni ufficiali del Corpo stesso. Così il Governo, per un senso di equità, ha ritenuto tra l'altro opportuno estendere ai sottufficiali e ai militari di truppa i benefici che la proposta parlamentare aveva previsto solo per gli ufficiali.

Si è parlato anche delle interferenze presso la Commissione finanze e tesoro (non so proprio di chi: forse del capo dell'ufficio legislativo, o di qualche parlamentare, o di qualche membro del Governo che ha responsabilità nel Dicastero dell'interno...?) e si è accennato alla disparità dei pareri emessi dalla stessa 5ª Commissione. A parte che qui noi non abbiamo il potere di sindacare l'operato di un'altra Commissione parlamentare, voglio comunque sottolineare che il secondo voto accetta sì la maggiore spesa, ma sempre mediante la riduzione, per eguale importo, dello stanziamento di un capitolo del bilancio del Ministero degli interni.

Detto ciò, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare al quale si è tentato di apportare taluni miglioramenti e d'aggiungere altri emendamenti che potessero tener conto di alcune esigenze senza dubbio reali del Corpo stesso, il Governo non può che rimettersi alla volontà della Commissione per quanto concerne il passaggio agli articoli.

C R E S P E L L A N I , relatore. In linea di fatto debbo anzitutto dichiarare che mentre ho ricevuto numerose sollecitazioni affinchè il disegno di legge fosse approvato, non mi è pervenuta neppure una comunicazione di dissenso. Non ritengo pertanto che il provvedimento sia tale da sconvolgere il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

D'altra parte io mi preoccupo anche dell'aspetto politico della questione, perchè dopo un ordine del giorno approvato all'unanimità e accettato dal Governo, seguito da un disegno di legge pure sottoscritto da tutti i partiti politici e che ha già creato delle aspettative, non so proprio se oggi il Parlamento tutelerebbe il proprio prestigio e il proprio decoro facendo marcia indietro e negando quello che fino a ieri era quasi verbo non contrastato. Invito pertanto i colleghi a riflettere anche su tale aspetto: il Parlamento è senza dubbio sovrano, ma quando si è espresso in un certo senso, non mi pare sia da elogiare un ripensamento, senza che concorrano gravi motivi.

GIANQUINTO. Se è vero quanto ha detto il senatore Jodice, la cosa cambia completamente aspetto! In ogni caso si potrebbe nominare una Sottocommissione per approfondire la questione.

CRESPELLANI. relatore. Credo d'altra parte, che non osti a un voto favorevole il fatto che al provvedimento siano stati presentati degli emendamenti che ne ampliano il contenuto: in un caso analogo di poche settimane fa, infatti, la Presidenza del Senato ha precisato che, una volta assegnato ad una Commissione un disegno di legge in sede deliberante l'assegnazione rimane valida anche se si estende la materia della discussione.

Per tali motivi sono del parere che si debba procedere alla votazione e all'approvazione del provvedimento.

C H A B O D . Dichiaro di essere contrario al disegno di legge in esame il quale, come ha giustamente sottolineato il senatore Jodice, costituisce la perpetuazione di alcuni privilegi inopportunamente concessi

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

a taluni ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

È vero che noi abbiamo approvato, a suo tempo, un ordine del giorno con il quale invocavamo l'attribuzione di tali privilegi, ma dobbiamo riconoscere che non eravamo a perfetta conoscenza di una situazione che è tale da indurci a respingere il presente provvedimento.

CARUSO. Rinviamo la discussione del provvedimento.

BATTAGLIA. Proporrei un rinvio di quindici giorni e la formazione di una Sottocommissione che, assieme al rappresentante del Governo, studiasse la questione; di tale Sottocommissione potrebbero far parte, a mio avviso, i senatori Lepore, Bartolomei, Jodice, Zagami, Fabiani, il sottoscritto ed il relatore, senatore Crespellani, in qualità di presidente.

JODICE. Mi pare si tratti di un'ottima soluzione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione del provvedimento è rinviata di quindici giorni per dar modo alla Sottocommissione, che viene nominata secondo la proposta del senatore Battaglia, di approfondire lo studio del disegno di legge in tutte le sue parti; sulla base dei risultati di tale studio, la Commissione potrà poi, con sicuro giudizio, deliberare. (Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255)

PRESIDENTE. L'ordine del gior no reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo ».

G I R A U D O , relatore. Ricordo agli onorevoli senatori che, per l'esame del disegno di legge n. 1255, è stata istituita una apposita Sottocommissione con il compito di vagliare le varie proposte avanzate. Senonchè, sono ora sorte altre difficoltà per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole medie non di ruolo e, pertanto, ritengo sia opportuno che la Sottocommissione si riunisca nuovamente per esaminare, in modo particolare, l'articolo 5 del provvedimento che, per l'appunto, riguarda tale categoria di insegnanti.

La richiesta di riunire la Sottocommissione viene anche da parte del senatore Aimoni il quale desidera ritornare sugli emendamenti da lui proposti all'articolo 1, e sui quali eravamo d'accordo che non sarebbe stato opportuno insistere, se non fossero intervenute nel frattempo proposte di altri emendamenti.

Sarebbe dunque opportuno demandare alla Sottocommissione, composta dai senatori Crespellani, Aimoni, Palumbo, Preziosi, Giuliana Nenni, e dal sottoscritto, il compito di esaminare organicamente tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge.

Poichè ho la parola, desidererei anche rivolgere al signor Presidente un ringraziamento per aver fatto pervenire ai membri della Commissione il testo del mio ultimo intervento in Assemblea nel quale ho sottolineato l'importanza di far precedere la discussione o l'esame dei singoli disegni di legge concernenti il settore del pubblico impiego da uno studio comparato e coordinato dei vari provvedimenti.

Ritengo che sarebbe quanto mai opportuna un'intesa tra Governo e Commissione in tal senso. Ciò gioverebbe alla chiarezza dei lavori nostri, nonchè ad una politica più organica nel settore del pubblico impiego.

Sappiamo infatti come oggi i sindacati e le organizzazioni siano in agitazione non solo per quanto riguarda i problemi del trattamento economico, ma anche per le questioni di assetto nell'organizzazione degli uffici e delle carriere.

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

Se il Governo e il Parlamento riuscissero a farsi preventivamente un quadro esatto delle varie situazioni, ritengo che guadagneremmo tempo, a tutto vantaggio del buon funzionamento dell'Amministrazione statale.

Tanto per catare un esempio, noi abbiamo oggi in esame, in sede referente, il disegno di legge n. 1256 che, a mio avviso, andrebbe esaminato unitamente al provvedimento n. 1251, per vedere quale dei due testi convenga che sia assorbito dall'altro, oppure se i due disegni di legge possano essere tra loro coordinati, in modo da eliminare qualsiasi discordanza. Ritengo che i colleghi della 1ª Commissione siano d'accordo sull'opportunità di considerare con calma e con serenità problemi così vasti e disegni di legge che, indubbiamente, vengono a toccare profondamente la struttura dello Stato

Nel mio discorso, inoltre, ho accennato anche al problema delle Regioni. Altro argomento valido a rafforzare l'esigenza di coordinamento, perchè è facile comprendere quanto queste verranno ad incidere nella struttura dell'Amministrazione.

G I A N Q U I N T O . Noi appoggeremo senz'altro le proposte del senatore Giraudo.

BATTAGLIA. Condivido toto corde tutto quello che ha detto il senatore Giraudo.

Purtroppo, determinati disegni di legge non costituiscono compartimenti stagno, provvedimenti a se stanti, ma hanno limiti dentellati che debbono ingranare con le dentellature di altre norme. Da qui la necessità di guardare il problema nel suo insieme e nei suoi dettagli. Diversamente potremmo veramente trovarci di fronte ad una particolare normazione, in insopprimibile contrasto con altre norme che, nel frattempo, seguo no il loro *iter*.

Ecco perchè, onorevole Presidente, ritengo che il senatore Giraudo abbia detto cose giuste e sagge, e a tanta saggezza noi vogliamo portare la nostra eco ed il nostro consenso.

A I M O N I . Prendo la parola per dire che il nostro Gruppo politico è d'accordo

su quanto detto dal senatore Giraudo. Trovandosi all'ordine del giorno una serie di disegni di legge, alcuni dei quali riguardano da un punto di vista generale tutta la materia del pubblico impiego, è giusto che si debba partire prima da questi per un inquadramento più organico e per collegare tra loro gli altri disegni di legge che si riferiscono a questioni di carattere particolare. Così facendo, noi imposteremo meglio il nostro lavoro e sono convinto che faremo cosa buona ed utile per la nostra Commissione; ma, soprattutto opereremo in senso favorevole a coloro che attendono l'approvazione di determinati provvedimenti, relativi ai loro problemi.

Concludendo, desidero ringraziare, a nome anche del mio Gruppo, il Presidente per gli auguri che ci ha inviati in occasione delle feste pasquali.

PRESIDENTE. Mi rallegro di questo consenso e ritengo che si possa essere tutti d'accordo sul fatto che è necessario procedere organicamente.

Tanto per cominciare, pensavo se, riunendosi la Sottocommissione per l'esame del disegno di legge n. 1255, questa non potesse iniziare ad esaminare il metodo da seguire per la trattazione di tutti gli altri problemi concernenti il pubblico impiego il senatore Giraudo, inoltre, potrebbe prendere contatto, allo stesso fine, con il ministro Bertinelli.

BERTINELLI. Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Dichiaro, non a nome del Governo perchè non ne ho avuto preventiva autorizzazione, ma a nome del mio Ministero, di essere perfettamente d'accordo sui criteri di lavoro suggeriti dal senatore Giraudo e sulle proposte da lui fatte.

M<sub>1</sub> sembra che sia assolutamente opportuno che si inizi una maggiore collaborazione tra potere legislativo e potere esecutivo, tra Parlamento e Governo, soprattutto nella fase dell'elaborazione di un provvedimento legislativo. Sarebbe auspicabile che vi fossero contatti più frequenti e più assidui, già prima della discussione, naturalmente fermo restando il diritto di ciascuno di prendere posizioni per quanto con-

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

cerne gli emendamenti che verranno propo sti ed accolti e per gli altri emendamenti che verranno proposti e respinti.

Bisognerebbe, ad esempio, tener distinta la proposta di legge dal disegno di legge. La prima è d'iniziativa parlamentare e quindi, in un certo senso, è giusto che arrivi integra, non ancora influenzata dal Governo, nel senso buono della parola, nel senso cioè, della possibilità di realizzazione.

Per quanto riguarda, invece, i disegni di legge, mi chiedo se non sia opportuno, quando si formano Sottocommissioni alle quali ne è deferito lo studio - come si è verificato adesso per il disegno di legge n. 1255 che ai lavori di queste Sottocommissioni partecipi lo stesso Ministro, assistito, eventualmente, da alcuni suoi funzionari.

#### PRESIDENTE. Senz'altro.

BERTINELLI. Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. In questa maniera si può aprire un contraddittorio, nel comune intento di trovare la soluzione migliore.

Questo, in parte, già avviene perchè il relatore diligente, sia dell'opposizione, o sia della maggioranza, viene al Ministero e si mette in contatto con il funzionario competente. Comunque, per l'avvenire — e questa è una promessa che faccio - chiunque voglia meglio prepararsi su un determinato disegno di legge avrà libero accesso al nostro Ministero, potrà venire anche da me e troverà i testi ed i lavori preparatori a sua completa disposizione, perchè quanto più întensa, più accurata e più precisa sarà la partecipazione dei singoli all'elaborazione dei provvedimenti, tanto migliore sarà la legge. Quindi il mio Ministero è a vostra completa disposizione per quel che è possibile fare per un lavoro più razionale e produttivo.

PRESIDENTE. Interpreto il pensiero della Commissione esprimendo piena adesione a quanto ha così bene esposto l'onorevole Ministro.

GIANQUINTO. E il progetto di riforma della Pubblica Sicurezza?

BERTINELLI. Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Voglio assicurare il senatore Gianquinto che non solo ho dato disposizioni perchè venga immediatamente fatto funzionare il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, che per ora è sulla carta e che dovrà occuparsi anche di quel problema, - questo, tra l'altro, mi interessa politicamente perchè una delibera presa all'unanimità dal Consiglio superiore della pubblica Amministrazione mi garantirebbe dalle eventuali richieste che mi venissero fatte — ma intendo costituire immediatamente e far subito funzionare delle Commissioni di lavoro, ufficiali o ufficiose, con rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali, perchè facciano un primo studio della materia e vedano quello che è possibile fare, in concreto, su questo argomento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato» (1180)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini, Nenni Giuliana e Jodice: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLOMEI, relatore. La relazione al presente disegno di legge è già stata svolta in sede referente dal collega Agrimi, senonchè, essendo questi nel frattempo stato chiamato a far parte del Governo ed essendo passato il disegno di legge dalla sede referente alla deliberante, l'onere di riferire è stato addossato al sottoscritto.

Ricordo pertanto che il disegno di legge riguarda la posizione dei titolari di un posto unico in organico che lascino scoperto il posto stesso per un periodo più o meno

52a SEDUTA (20 aprile 1966)

lungo. I casi che il disegno di legge contempla sono grosso modo due: vacanza del posto per assunzione del mandato parlamentare da parte del titolare e vacanza per sospensione dal servizio in quanto il dipendente è sottoposto a procedimento penale o per effetto di condanna penale (articolo 91 e 98 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Il problema della sostituzione del dipendente assente e risolto, tradizionalmente, con la nomina di un reggente e col collocamento « fuori ruolo » del titolare. Ora, meditando sulla funzione dell'istituto del « fuori ruolo », previsto dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, appare evidente come non sia assolutamente corretto ricorrere ad esso nei casi suddetti in quanto può essere disposto « per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'Amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'Amministrazione stessa ».

Quindi il collocamento fuori ruolo dovrebbe avvenire soltanto destinando il dipendente ad altra Amministrazione dello Stato o ad ente pubblico. Non solo, ma il « fuori ruolo » non consente la nomina di un nuovo titolare, lasciando spesso, per un tempo indeterminato, una situazione formalmente anomala al vertice di un settore della pubblica amministrazione.

I proponenti del presente disegno di legge ritengono, pertanto, che, invece di ricorrere all'istituto del « fuori ruolo », sia prefe ribile prevedere il collocamento in soprannumero del dipendente assente, quando questa assenza si protragga per un lasso di tempo relativamente lungo, in modo da consentire così la nomina di un nuovo titolare che assuma le responsabilità inerenti al posto nella pienezza delle sue funzioni.

Il disegno di legge al nostro esame, infatti, si compone di tre articoli: l'articolo 1 disciplina il collocamento in soprannumero durante il mandato parlamentare dei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale, consigliere di Stato, generale di divisione, eccetera e degli impiegati civili delle carriere direttive con qualifica inferiore, purchè per essa sia previsto un solo posto in organico.

L'articolo 2 contempla il collocamento in soprannumero degli impiegati civili delle carriere direttive che rivestono una delle qualifiche indicate nell'articolo 1, i quali, da almeno sei mesi, siano stati sospesi dal servizio in quanto sottoposti a procedimento penale o per effetto di condanna penale. Stabilisce inoltre che le modalità per il collocamento in soprannumero sono quelle prescritte per l'adozione del provvedimento di sospensione, ossia decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i direttori generali e superiori, e decreto ministeriale per gli altri funzionari.

L'articolo 3 contiene norme di natura tecnica, conseguenziali al soprannumero che viene introdotto dai due articoli precedenti. Il primo comma prevede l'accantonamento nella qualifica iniziale dei singoli ruoli di un posto per ogni dipendente collocato in soprannumero, onde evitare che questo ultimo si tramuti in un aumento della dotazione organica del ruolo. Il secondo comma stabilisce che il riassorbimento avvenga con le prime vacanze disponibili, dopo la cessazione della causa che ha giustificato il collocamento in soprannumero.

Une certa perplessità è stata espressa a suo tempo dalla Commissione finanze e tesoro per gli oneri conseguenti al disegno di legge, senonchè talle perplessità è superabile — ha dichiarato la Commissione finanze e tesoro nel suo parere — qualora venga sostituito al primo comma dell'articolo 3 il seguente: « Nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra ».

La modifica richiesta dalla Commissione finanze e tesoro sposta il problema, dal rapporto tra il numero dei posti iniziali rispetto al numero dei posti messi in soprannumero, all'ammontare della spesa che tale soprannumero comporta. Faccio un esempio:: se lo stipendio del direttore generale

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

che va in soprannumero esige un spesa annua di sei milioni, si eliminano tanti posti quanto bastino, all'inizio della carriera direttiva, per pareggiare i sei milioni occorrenti per stipendio del direttore generale.

FABIANI. Questo significa amministrare in modo particolare!

BARTOLOMEI, relatore. Io adessa fornisco semplicemente notizie e indicazioni, a queste seguirà la discussione.

Un altra modificazione di carattere formale viene suggerita all'articolo 2, dal confronto con la stesura dell'articolo 1.

All'articolo 1 si dice: « ...i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato. anche ad ordinamento autonomo che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto in organico, sono collocati in so prannumero... »; all'articolo 2, che interessa le stesse categorie, è stata invece omessa la dizione: « e quelli di corrispondente e grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica, eccetera ».

Poichè la distinzione tra questi due articoli è di carattere puramente formale e non sostanziale, pare opportuno riportare all'articolo 2 la medesima dizione adottata nell'articolo 1.

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. In verità, partendo da alcune perplessità, la Presidenza del Consiglio dei ministri, da cui in sostanza dipende il nostro Ministero, mi ha prospettato l'opportunità di chiedere un rinvio di questo provvedimento per poterne approfondire l'esame Senonchè io ritengo — e me ne assumo la responsabilità — che si possa senz'altro dare corso alla discussione e alla approvazione del disegno di legge.

Le perplessità manifestate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sono diverse,

la prima è la seguente: il provvedimento regola la sospensione dell'alto funzionario che è stato nominato parlamentare e contemporaneamente, sia pure in un articolo separato, la sospensione del funzionario che è stato sottoposto a procedimento penale o è stato addirittura condannato. Ora, è vero che l'istituto giuridico della sospensione è uguale per tutti, però regolare in un unico contesto queste due ipotesi può creare un certo senso di disagio. D'altra parte, essendo uguale l'istituto giuridico della sospensione, io penso che bene ha fatto il proponente del disegno di legge a regolare il caso in unico provvedimento, in quanto sarebbe stato assurdo fare due distinti disegni di legge: uno per regolare la sospensione dell'alto funzionario nominato parlamentare e l'altro, con le stesse norme, per regolare la sospensione del funzionario che è stato inquisito e condannato. Questa prima perplessità si può, a mio avviso, superare.

Una seconda penplessità — è uno scrupolo esclusivamente burocratico — riguarda quel che può avvenire dopo il rientro del funzionario che era stato sospeso, tenendo presente che al suo posto è già stato nominato un altro; cioè che cosa avviene al rientro di quel direttore generale, di quell'impiegato civile della carriera direttiva dell'Amministrazione dello Stato, che riveste la qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, per la quale è previsto un solo posto di organico, tenendo presente che il suo posto è stato occupato da un altro?

Ora, anche questo inconveniente rappresenterà sì un qualche fastidio per il Ministero e per lo stesso Ministro, tuttavia non è tale, a mio avviso, da impedire l'approvazione del provvedimento, in quanto si può agevolmente superare. L'alto funzionario, infatti, rientrando, sarà adibito evidentemente ad un incarico speciale, ad una missione particolare e a tale scopo si seguirà — come si fa normalmente — l'accorgimento di creare un posto di comodo o una nuova Direzione generale.

Un'altra perplessità è stata poi manifestata relativamente al periodo della sospensione: alla fine del primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, infatti,

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

è detto « quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno sei mesi », e cioè che in questi casi la sostituzione del funzionario non può avvenire se la sospensione non duri da almeno sei mesi. Alcuni alti funzionari dei diversi Ministeri hanno però rilevato che tale disposizione è assurda, perchè in tal modo la funzione resterà scoperta per sei mesi ed hanno prospettato, pertanto, l'opportunità di provvedere subito, quasi contemporaneamente alla sospensione del funzionario, alla sua sostituzione o per lo meno dopo un periodo più ristretto, ad esempio, di due mesi.

A me sembra, però, che anche tale eccezione si possa superare sulla base di due semplici rilievi. In primo luogo, infatti, si deve considerare che nel caso in cui, per ipotesi, il Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici venisse sospeso, si può nominare per quel periodo un funzionario dello stesso grado o di grado immediatamente inferiore che funga da reggente (se poi la questione nel frattempo si risolve quest'ultimo cesserà dalla funzione di reggente, altrimenti si darà corso alla nomina); in secondo luogo — mi riferisco al caso vivo e recente del Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici implicato nell'inchiesta conseguente alla sciagura del Vajont — è necessario a mio avviso far passare un certo periodo di tempo prima di provvedere alla creazione di un nuovo posto ed alla so stituzione dell'alto funzionario, perchè può avvenire che, essendo avvenuto un certo fatto, si sospenda il funzionario sotto lo shock provocato da tale fatto, ma che in seguito ad una più serena ed attenta valutazione dei fatti la sospensione venga revocata dopo un periodo relativamente breve, ma comunque mai inferiore ai due o tre mesi, che permetta di rivedere con diverso spirito e con maggiore conoscenza dei fatti il provvedimento della sospensione.

Pertanto, poichè — come credo d'aver poc'anzi dimostrato — la carica non resta scoperta, dal momento che vi si può provvedere ugualmente con un funzionario di pari grado, della stessa funzione, oppure con la nomina di un reggente nell'ipotesi di una funzione a posto unico, mi pare che il periodo di sei mesi previsto dall'articolo in questione, necessario per far maturare la situazione, sia più che giustificato.

Sono quindi del parere che il disegno di legge sia senz'altro meritevole di approvazione da parte della Commissione.

Per quanto si riferisce poi all'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro al primo comma dell'articolo 3, faccio presente che la norma in esame ha, evidentemente, uno scopo finanziario: vi è infatti una certa impostazione del bilancio che verrà ad essere modificata se si sospende un funzionario, collocandolo in soprannumero, e se ne nomina un altro al suo posto. Ora, appunto per ovviare alle conseguenze dell'introduzione del soprannumero, che gonfierebbe il ruolo di una unità ad un livello retributivo elevato, i proponenti del disegno di legge hanno previsto nel primo comma dell'articolo 3 l'accantonamento nella qualifica iniziale dei singoli ruoli di un posto per ogni dipendente collocato in soprannumero. Tale soluzione, però, se è esatta da un punto di vista matematico, non lo è altrettanto da un punto di vista contabile, perchè, evidentemente, la spesa che il Ministero e quindi lo Stato deve sostenere per il grado di Direttore generale è ben diversa da quella che deve sostenere per il grado iniziale della carriera direttiva. Questo è stato il motivo che ha indotto la Commissione finanze e tesoro, vigile custode delle finanze dello Stato, a proporre di sostituire quel comma con l'altro: « nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra ».

Io mi rendo conto, però, che le obiezioni di carattere amministrativo in senso lato, e cioè, in definitiva, morale, sollevate o quanto meno accennate da alcuni Commissari — e cioè che per assecondare le legittime aspirazioni di un alto funzionario vengono deluse le speranze di un certo numero di aspiranti funzionari — sono senz'altro

52<sup>a</sup> Seduta (20 aprile 1966)

fondate: pertanto, mi rimetto per ogni decisione in proposito, al volere della Commissione.

A I M O N I . Vorrei domandare all'onorevole Ministro se non ritiene che il presente disegno di legge, se verrà approvato, potrà compromettere o comunque rendere piuttosto difficile l'approvazione dell'altro disegno di legge, il n. 1521, relativo alla struttura delle carriere.

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Poichè il provvedimento in discussione non costituisce che un particolare del tutto marginale del più vasto problema della struttura delle carriere, a me pare che si possa provvedere alla sua approvazione indipendentemente dall'approvazione del più ampio progetto di riforma, che mantiene tutta la sua importanza e la sua attualità. Il presente disegno di legge ci permette peraltro di avere già a disposizione un correttivo nel caso del tutto eccezionale che un alto funzionario sia nominato deputato o senatore o nel caso, ancora più eccezionale e limitato, che un alto funzionario venga inquisito penalmente.

ORLANDI. Ma non le sembra, onorevole Ministro, che l'istituto del reggente potrebbe essere sufficiente per sopperire a tali necessità?

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. L'istituto del reggente è momentaneo, provvisorio, può essere adottato per un periodo breve, di tre o quattro mesi, ma non evidentemente per un periodo di cinque anni, quanti sono ad esempio quelli di una legislatura. D'altra parte è necessario tenere presente che, nominando un altro funzionario ad posto di quello sospeso e scegliendo fra funzionari dello stesso grado, il prescelto, se restasse reggente per un periodo molto lungo, acquisterebbe una posizione di vantaggio e di favore nei confronti dei colleghi di pari grado, il che evidentemente non sarebbe giusto. La nomina a Direttore generale, infatti, è fatta in base ad una valutazione di merito camparativo, mentre la scelta del reggente è determinata dall'occasione, (oppure dal fatto che tra i due funzionari, il cessante e il reggente, vi siano stati precedenti contatti e così via da altri motivi), e non pregiudica la carriera di nessuno.

CARUSO. A mio avviso, invece, è vero proprio il contrario. La nomina a Direttore generale, cioè, è una nomina politica stabilita dal Consiglio dei ministri, mentre la nomina a reggente è una nomina che si fa sulla base di una certa comparazione!

ORLANDI. Desiderei sapere quanti sono i casi di parlamentari che si trovano in queste condizioni.

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Non lo so con esattezza, ma ritengo che non siano più di due o tre.

ORLANDI. Non vedo allora perchè dovremmo approvare questo disegno di legge quando proprio poco fa abbiamo respinto un provvedimento che riguardava un numero di casi troppo esiguo!

PRESIDENTE. Se nessum altro domanda la parola, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 90, e quelli di cornispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.

Faccio presente che in tale articolo vi è un errore materiale: la cifra « 90 » va infatti corretta con l'altra « 900 ». In sede di coordinamento si procederà pertanto a tale correzione.

Metto ai voti l'articolo 1. (È approvato).

#### Art. 2.

Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, per la quale è previsto un solo posto di organico, possono essere collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno sei mesi.

Il collocamento in soprannumero è disposto con le stesse modalità prescritte per il provvedimento di sospensione.

Ricordo alla Commissione che, dopo le parole » non inferiore a 900 », il senatore Bartolomei, relatore, propone il seguente emendamento aggiuntivo: « e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto un posto per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti.

I posti in soprannumero risultanti dal l'applicazione della presente legge sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Ricordo agli onorevoli senatori che al primo comma dell'anticolo 3, dopo le parole « lasciato scoperto », la Commissione finanze e tesoro ha suggerito il seguente emendamento sostitutivo: « per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra ».

BARTOLOMEI, relatore. Voterò a favore di questo emendamento, pur non essendo convinto della opportunità della disposizione suggerita dalla 5ª Commissione in quanto, nel caso specifico, credo che le conseguenze pratiche non siano di fatto sensibili.

Ritengo infatti che la soluzione negli aspetti finanziari dei vari disegni di legge non debba mai pregiudicare le esigenze funzionali e gli obbiettivi che il provvedimento di legge si propone di realizzare.

Se un certo organico prevede che ci siano 10 posti, al grado iniziale, non è possibile che questi siano ridotti a 6 o a 4 solo in relazione all'onere che il soprannumero nel grado finale comporta. So benissimo che si tratta di un accorgimento usato spesso, ma ritengo che non debba assolutamente essere adottato come regola.

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Nel mentre insisto, come Governo, affinche sia accettata la proposta della 5ª Commissione, vorrei altresì chiarire che questo non dovrà costituire un precedente valevole in ogni caso.

Le ragioni esposte dall'onorevole relatore hanno un loro fondamento: un conto, infatti, è la funzionalità dei servizi ed un conto è la spesa che, di conseguenza, lo Stato dovrà sopportare; se vi è l'esigenza di as-

52<sup>a</sup> SEDUTA (20 aprile 1966)

sumere 10 persone, è chiaro che questo è deciso in ragione della mole di lavoro da svolgere e, pertanto, non potranno essere sufficienti 2 persone soltanto.

Comunque, nel caso presente, non credo che l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro sia molto rilevante ai fini della funzionalità della pubblica Amministrazione, globalmente considerata.

C R E S P E L L A N I . Dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto all'articolo 3 dalla 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda la parola, metto ai voti lo  ${\sf I}$ 

emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 3.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari